

IL DIRITTO DI ACCESSO È DIRETTO AL CONSEGUIMENTO DI UN AUTONOMO BENE DELLA VITA (ricorsi *ex art 32 bis*, c.5, l. p. n. 23/1992)

L'accesso agli atti costituisce un diritto del richiedente che vanta in tal senso una posizione legittimante, a prescindere dal fatto che sia eventualmente decorso il termine per impugnare la procedura cui gli atti si riferiscono.

Non compete dunque all'Amministrazione valutare le modalità di tutela dell'interesse del richiedente - come di contro è avvenuto in un caso sottoposto al Difensore civico - e negare l'accesso sostenendo che talune di queste forme di tutela non sarebbero più possibili.

Compete piuttosto al privato, una volta ottenuti gli atti, decidere se e quali rimedi attivare.

Il diritto di accesso costituisce cioè una posizione giuridica meritevole di specifica protezione, posizione che è diretta al conseguimento di un autonomo bene della vita.

A ciò si aggiunga che gli strumenti di tutela disponibili, a livello ordinamentale, non sono solo quelli giurisdizionali ma pure quelli amministrativi, anche quelli di natura semplicemente sollecitatoria, come avviene ad es. nel caso in cui il soggetto che si ritiene leso si limiti a richiedere l'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo (Cons. di Stato 27/6/ 2018, n. 3953; TAR Puglia Lecce 27/3/2020, n. 415). SA 15/10/2020